

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 493 Pignoramenti su istanza di più creditori

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo.